



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova,

nelle sedute del 18 ottobre 2007 e 17 aprile 2008, 24 settembre e 15 ottobre 2009, 2 dicembre 2010, 10 febbraio 2011, 18-4-2013, 16-1-14, 17-2-14 (prorogata possibilità adeguamento per rispettivamente per triennio 08,09,10 e triennio 11,12,13), 15-1-15 e 2-2-2017

- **visto** il Regolamento per la Formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007;
- **vista** la Relazione Illustrativa al Regolamento per la Formazione continua che il Consiglio Nazionale Forense ha licenziato nel corso della seduta amministrativa del 20 settembre 2007,
- **vista** la legge di riforma professionale 21-12-2012, n. 247,
- visto il Regolamento n. 6, per la formazione continua approvato dal CNF il 16-7-14 e SS.MM.II, ultima quella del 16-12-17, che entrata in vigore l'1-1-17,
- visto l'accorpamento del COA di Chiavari a quello di Genova,
- **ritenuto che** la partecipazione agli eventi accreditati dal Consiglio dell'Ordine consente l'acquisizione dei c.d. crediti formativi solo ed in quanto si partecipi all'intero evento, ove per "intero evento" si intende, anche qualora questo sia articolato in più sessioni, la presenza ad (almeno) una intera sessione (es. mattutina o pomeridiana), con il riconoscimento dei crediti relativamente a quella sola sessione (es. mattutina o pomeridiana). Infatti, sebbene la valutazione compiuta dal Consiglio dell'Ordine in sede di riconoscimento dei crediti da attribuire ad ogni singola iniziativa (seminario, congresso, dibattito etc.) sia determinata, anche, in base alla durata dell'evento (normalmente un credito ogni ora), ciò non significa che la partecipazione degli Avvocati ai fini del riconoscimento dei c.d. crediti formativi, possa avvenire su base oraria (cioè sul tempo di permanenza del singolo avvocato presso la sede congressuale). Una interpretazione volta a consentire una partecipazione oraria o a tempo, infatti, si porrebbe in contrasto non solo con lo spirito complessivo della novella voluta dal Consiglio Nazionale Forense (Reg. 13-7-2007 e Relazione di accompagnamento), ma pure, e soprattutto, con la dignità ed il decoro della nostra professione e, conseguentemente, con la dignità ed il decoro del nostro aggiornamento professionale, che vogliamo serio e proficuo (cfr. anche Regolamento CNF 16-7-2014, n. 6, art. 19, co. 5).

ha approvato/modificato/integrato/aggiornato

l'allegata **TABELLA di CONVERSIONE**

della partecipazione agli eventi formativi sottodescritti, che si applicherà dal 1-2-2015

in CREDITI

(tabella valide per gli Avvocati e Praticanti abilitati al patrocinio, iscritti all'Ordine di Genova)

<u>TIPOLOGIA di ATTIVITA' FORMATIV</u>	<u>SINO AL 31-1-2015</u>	<u>Modifiche a partire del 1-2-2015+2-2-17</u> <u>(per le parti non modificate</u> <u>rimangono in vigore i criteri</u> <u>adottati sino al 31-1-15)</u>

<p>§ 1</p> <p>- PARTECIPAZIONE ad eventi (c.d. <i>formativi</i>) accreditati (art. 3, n. 3) dal COA o dal CNF (art. 3, n. 1), oppure da Ordini forensi comunitari, o anche non accreditati svolti in Italia o all'estero (art. 6, n. 3 Reg. CNF 6/14):</p> <ul style="list-style-type: none"> - corsi aggiornamento (art. 3, lett. a) - masters (art. 3, lett. a) - seminari (art. 3, lett. a) - convegni (art. 3, lett. a) - giornate di studio (art. 3, lett. a) - tavole rotonde (art. 3, lett. a) - commissioni studio (CNF o COA) (art. 3, lett. b) - gruppi lavoro (CNF o COA) (art. 3, lett. b) - commissioni consiliari (CNF o COA) (art. 3, lett. b) - altri eventi specificamente individuati da CNF o COA (es. partecipazione a redazione di riviste locali o iscrizione alla Scuola Forense per i patrocinatori) (art. 3, lett. c) 	<p>1 credito per ogni ora di partecipazione all'<i>evento formativo</i> e max 24 crediti per ogni singolo evento formativo (art. 3, n. 2).</p> <p><u>I crediti acquisiti nei singoli eventi formativi sono cumulabili annualmente anche con quelli indicati al § 2.</u></p>	<p><u>Corsi base:</u> Mezza giornata da 1 a 3 c.f. Intera giornata da 2 a 4 c.f.</p> <p><u>Corsi specialistici:</u> Mezza giornata: da 2 a 4 c.f. Intera giornata o più giornate da 6 a 20 c.f.</p>
<p>§ 2</p> <p><u>SVOLGIMENTO di RELAZIONI o LEZIONI:</u> ad eventi (c.d. "<i>attività formative</i>") accreditati (art. 3, n. 3) dal COA o CNF (art. 4, lett. a) o ad eventi non accreditati, anche svolte all'estero e debitamente documentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corsi aggiornamento (art. 3, lett. a) - masters (art. 3, lett. a) - seminari (anche tenuti <i>a latere</i> di corsi universitari) (art. 3, lett. a) - singole lezioni in corsi universitari 	<p><u>Cumulabili annualmente tra loro e cumulabili annualmente anche con quelli indicati al § 1:</u></p>	<p><u>IDEM PRECEDENTE CRITERIO (tabella a sx, salvo quanto <i>infra</i>)</u></p> <p><u>1 c.f. per ogni attività con un max di 12 c.f. all'anno (artt. 12 e 19 co. 3, lett. a) Reg. CNF n. 6/2014)</u></p>

<ul style="list-style-type: none"> - convegni (art. 3, lett. a) - giornate di studio (art. 3, lett. a) - tavole rotonde (art. 3, lett. a)..... - commissioni studio (CNF o COA) (art. 3, lett. b) - gruppi lavoro (CNF o COA) (art. 3, lett. b) - commissioni consiliari (CNF o COA) (art. 3, lett. b)..... - altri eventi specificamente individuati da CNF o COA (art. 3, lett. c)..... - scuole di specializzazione (art. 4, lett. a)..... 	<p>....- max 12 crediti annui per le attività indicate all'art. 3, lett. a #</p> <p>....- max 12 crediti annui per le attività indicate all'art. 3, lett. b *</p> <p>....- max 12 crediti annui per le attività indicate all'art. 3, lett. c *</p> <p>....- max 12 crediti annui per le attività indicate all'art. 4, lett. a #</p> <p><i># 3 crediti per ogni intervento inferiore all'ora (meno 1 credito rispetto a quelli previsti per la partecipazione all'evento formativo nel quale si inserisce la relazione)</i></p> <p><i>* valutazione specifica, rimessa al COA</i></p>	<p><u>.....max 10 c.f. annui</u></p> <p><u>Critério non più applicabile</u></p>
<p><u>§ 3 PUBBLICAZIONI (art. 4, lett. b):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - articoli - libri - saggi - commentari - monografie - trattati..... 	<p><u>Valutazione su base annua, cumulabilità tra loro*</u> e comunque</p> <p>....per tutte le pubblicazioni nell'anno, max 18 crediti ogni anno</p> <p><i>*quantificazione del numero dei crediti per ogni singola pubblicazione rimessa al COA</i></p>	<p>Il CNF è competente a valutare le pubblicazioni a diffusione nazionale in materie giuridiche e forensi (art. 16, co. 4, lett. b) Reg. CNF n. 6/2014)</p> <p>....max 12 c.f. annui (da 1 a 3* c.f. per ogni scritto e da 1 a 5* c.f. per ciascuna monografia)</p> <p><i>*quantificazione del numero dei crediti per ogni singola pubblicazione rimessa al COA</i></p>
<p><u>§ 4 CONTRATTI DI INSEGNAMENTO PRESSO ISTITUTI UNIVERSITARI o ENTI EQUIPARATI (art. 4, lett. c)</u></p>		

<p>- Contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con Università o Enti equiparati.....</p>	<p><u>Valutazione su base annua. Cumulabilità in caso di pluralità di contratti di insegnamento nello stesso anno solare.</u> Max 24 crediti annui (valutazione in base alle ore di insegnamento previste dal/dai contratto/i di insegnamento, rimessa al COA).</p>	<p>Max 10 c.f. annui</p>
<p><u>§ 5 RICERCATORI SENZA INCARICO DI INSEGNAMENTO (art. 5, n. 1)</u></p> <p>- Ricercatori in materie giuridiche senza incarico di insegnamento.....</p>	<p>...18 crediti annui</p>	<p>Nessun credito</p>
<p><u>§ 6 COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI STATO DI AVVOCATO (art. 4, lett. d), CONCORSO IN MAGISTRATURA E CONCORSI DI RILEVANZA GIURIDICO FORENSE (art. 12, lett. e) Reg. CNF 6/14).....</u> <u>APPARTENENZA AL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA</u></p>	<p>...per l'intera durata 24 crediti, di cui sei in deontologia (valutazione annua, ripetibile nel triennio)</p>	<p>Esame di abilitazione professione forense 20 c.f. annui, di cui 3 in materia deontologica (art. 19, co. 3, lett. e) Reg. CNF n. 6/2014)</p> <p>Per la partecipazione al concorso per uditore giudiziario la competenza al riconoscimento dei crediti formativi è rimessa al CNF (art. 16, co. 4, lett. e) Reg. CNF n. 6/2014)</p>
<p><u>§ 7 ATTIVITA' DI STUDIO E AGGIORNAMENTO SVOLTE IN AUTONOMIA NELL'AMBITO DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE (art. 4, lett. e); (art. 12, lett. f) Reg. CNF 6/14).....</u></p>	<p>...max 12 crediti annui (valutazione specifica, rimessa al COA, preventiva autorizzazione CNF o COA)</p>	<p><u>Mezza giornata:</u> da 1 a 3 c.f. <u>Intera giornata:</u> da 2 a 4 c.f. (art. 19, co. 1 Reg. CNF n. 6/2014)</p> <p>E comunque max di 10 c.f. annui (art. 19, co. 3, lett f, Reg. CNF n. 6/2014)</p>
<p><u>§ 8 ATTIVITA' AUSILIARIA ALLA</u></p>		

<p>FORMAZIONE..... (es. Corsi di lingua straniera, informatica etc.)</p>	<p>.....max 12 crediti annui dietro conseguimento di attestato (valutazione rimessa al COA)</p>	<p>Mezza giornata: da 2 a 4 c.f. Intera giornata o più giornate: da 6 a 20 c.f. (art. 19, co. 1, Reg. CNF n. 6/2014)</p>
<p>§ 9 ESONERO/DISPENSA (su domanda al COA quando prevista) (art. 5, nn. 1 e 2 e art. 11 L. 247/12):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Professori in materie giuridiche di I e II fascia (°) - Ricercatori in materie giuridiche confermati (°)..... - gravidanza e parto (^)..... - maternità/paternità (figli minori) (#) - grave malattia* - infortunio* - condizioni personali* - interruzione per periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale (anche ai sensi dell'art. 14, lett. c Reg. CNF n. 6/2014)* - trasferimento dell'attività professionale all'estero*..... - forza maggiore*..... - altre ipotesi indicate dal CNF*..... - avvocati dopo 25 anni di iscrizione all'albo o compimento del 60esimo anno di età, componenti di organi con funzioni legislative e componenti del parlamento europeo (*)..... 	<p>... (°) l'obbligo formativo residua per l'aggiornamento in materia deontologica, previdenziale, ordinamento professionale</p> <p>(^) E' previsto un esonero dall'obbligo formativo per un tempo massimo di 12 mesi. L'inizio e la fine di detto periodo dovranno essere comunicati al Consiglio. Per comprovate ragioni detto periodo può essere ampliato.</p> <p>(#) crediti obbligatori ridotti della metà sino al terzo anno dalla nascita.</p> <p>*ad istanza di parte; modalità dell'esonero valutata dal COA caso per caso.</p> <p>...(*) senza necessità di formulare istanza.</p>	<p>IDEM PRECEDENTE CRITERIO (tabella a sx)</p>
<p>§ 10 MOBILITA' DEI CREDITI NEL TRIENNIO 2008-2010</p> <p>La valutazione del numero dei crediti avviene su base triennale. Qualora nel primo o nel secondo anno si sia accumulato un numero di</p>		<p>Vedi § 14</p>

<p>crediti superiore rispetto al numero minimo obbligatorio richiesto dal regolamento CNF, i crediti in eccedenza possono ambulare (rispettivamente) al secondo o al terzo anno. In ogni anno solare, comunque, nonostante l'ambulatorietà dei crediti, devono essere acquisiti i crediti minimi obbligatori.</p>		
<p><u>§11 (a decorrere dal corso 2009)</u> <u>SCUOLA FORENSE "DE ANDRE"....</u></p>	<p>max 24 crediti annui (3 crediti ogni ora per le lezioni; 1 credito ogni ora per le correzioni di atti o pareri). Il riconoscimento avviene al termine del corso, sulla base delle indicazioni fornite dalla Scuola stessa.</p>	<p>Max 10 c.f. annui (art. 12, co. 1, lett. a) e art. 19, co. 3, lett. a) Reg. CNF n. 6/2014) Il riconoscimento avviene al termine del corso, sulla base delle indicazioni fornite dalla Scuola stessa.</p>
<p><u>§12 (a decorrere dal 1° gennaio 2010)</u> <u>ISCRIZIONE AGLI EVENTI FORMATIVI</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'accesso agli eventi avviene mediante prenotazione on-line sul sito www.ordineavvocatigenova.it (Servizi in Rete-Riconosco). 2. Sul sito www.ordineavvocatigenova.it viene indicata la data in cui si aprono le iscrizioni ai singoli eventi. 3. E' fatto divieto prenotare due o più eventi che si svolgano contemporaneamente. 4. Coloro che abbiano prenotato un evento e non siano in grado di partecipare allo stesso, devono revocare la prenotazione mediante accesso al sito www.ordineavvocatigenova.it entro le 48 ore feriali antecedenti l'inizio dell'evento. 5. Dopo la scadenza del suddetto termine la revoca della prenotazione potrà avvenire solo in presenza di documentati impedimenti sorti successivamente alla scadenza stessa. In questo caso la revoca dovrà essere comunicata mediante segnalazione via fax al n. 010565300 o via mail all'indirizzo formazione@ordineavvocatigenova.it. A pena di irricevibilità la comunicazione dovrà essere immediatamente seguita dal deposito presso la Segreteria dell'Ordine della documentazione relativa all'impedimento. 6. La mancata partecipazione ad un evento senza che sia stata validamente revocata la prenotazione, comporta un aumento dei crediti da conseguire nell'anno corrente, in misura pari a quelli assegnati all'evento disertato. 7. Nel caso disciplinato al punto 5, la prenotazione si intenderà non validamente revocata se la giustificazione addotta non sarà, previa audizione dell'interessato, ritenuta valida. 		<p><u>§12 (a decorrere dal 1° gennaio 2010)</u> <u>ISCRIZIONE AGLI EVENTI FORMATIVI</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'accesso agli eventi avviene mediante prenotazione on-line sul sito www.ordineavvocatigenova.it (Servizi in Rete-Forma-sfera). 2. Sul sito www.ordineavvocatigenova.it viene indicata la data in cui si aprono le iscrizioni ai singoli eventi. 3. E' fatto divieto prenotare due o più eventi che si svolgano contemporaneamente. 4. Coloro che abbiano prenotato un evento e non siano in grado di partecipare allo stesso, devono revocare la prenotazione mediante accesso al sito www.ordineavvocatigenova.it entro le 48 ore feriali antecedenti l'inizio dell'evento. 5. Dopo la scadenza del suddetto termine la revoca della prenotazione potrà avvenire solo in presenza di documentati impedimenti sorti successivamente alla scadenza stessa. In questo caso la revoca dovrà essere comunicata mediante segnalazione via mail all'indirizzo formazione@ordineavvocatigenova.it. A pena di irricevibilità la comunicazione dovrà essere immediatamente seguita dal deposito presso la Segreteria dell'Ordine della documentazione relativa all'impedimento.

		<p>6. La mancata partecipazione ad un evento senza che sia stata validamente revocata la prenotazione, comporta un aumento dei crediti da conseguire nell'anno corrente, in misura pari a quelli assegnati all'evento disertato.</p> <p>7. Nel caso disciplinato al punto 5, la prenotazione si intenderà non validamente revocata se la giustificazione addotta non sarà, previa audizione dell'interessato, ritenuta valida.</p>
<p><u>§ 13 SANATORIA</u></p> <p>Il Consiglio nella seduta del 10 febbraio 2011, preso atto che il Consiglio Nazionale Forense nella riunione amministrativa del 22 gennaio 2011 ha stabilito che gli avvocati che non hanno maturato i 50 crediti formativi nel corso del primo triennio (2008, 2009 e 2010) di applicazione del regolamento sulla formazione permanente, possono recuperare entro il 31 luglio prossimo 15 crediti formativi, fermo restando in ogni caso l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua per il triennio 2011-2013,</p> <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>di fare proprio tale provvedimento, estendendolo anche a quei Colleghi che non abbiano raggiunto i crediti minimi richiesti nei singoli anni 2008, 2009 e 2010.</p>		
<p><u>§ 14 CREDITI TRIENNIO 2011-2013</u> <u>CREDITI TRIENNIO 2014-15-16</u></p> <p>Per quanto concerne il triennio 2011, 2012 e 2013 il Consiglio nella seduta 10 febbraio 2011</p> <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>che i Colleghi dovranno raggiungere in ogni singolo anno un minimo di 20 crediti formativi, di cui 3 in materia deontologica e previdenziale, così per un totale di 60 crediti formativi, di cui 9 in materia deontologica e previdenziale.</p>		<p><u>Per il triennio 2014-15-16</u> l'iscritto deve conseguire 60 c.f. di cui 9 nelle materie obbligatorie di ordinamento, previdenza forense e deontologia ed etica professionale. Ogni anno l'iscritto deve conseguire almeno 15 c.f., di cui 3 nelle materie obbligatorie. E' consentita la compensazione dei c.f. maturati solo nell'ambito del triennio formativo e nella e nella misura di 5 c.f. per anno. La compensazione è esclusa per le materie obbligatorie (art. 11, nn. 4 e 5 Reg. CNF n. 6/2014)</p>
<p><u>§ 14 bis Avvocati provenienti dal COA di Chiavari</u></p>		<p>Il triennio formativo decorre per tutti indistintamente dal 1-1-2015, atteso che il trasferimento a Genova sottende l'aver assolto l'obbligo formativo negli gli anni precedenti.</p>

<p><u>§ 15 EVENTI A PAGAMENTO-DIRITTI DI SEGRETERIA</u> (delibera del 2/12/2010)</p> <p>Il Consiglio, visti i costi anche economici a carico del Consiglio che la procedura di accreditamento/attribuzione dei crediti formativi comporta, delibera di applicare un onere per l'accREDITamento dei corsi a pagamento organizzati da soggetti/enti aventi scopo di lucro, da versarsi nel momento in cui verrà comunicato al soggetto organizzatore che l'evento è stato accreditato dal Consiglio. Tale contributo economico sarà destinato a sostenere le attività formative organizzate gratuitamente dal Consiglio a favore dei Colleghi, anche in considerazione del fatto che a partire dal 2011 gli Avvocati saranno chiamati a maturare un maggiore numero di crediti formativi rispetto al triennio precedente.</p> <p>Il contributo economico anzidetto dovrà essere versato a titolo di diritto fisso di segreteria in misura di euro 100,00.</p>		<p>IDEM TABELLA A SX</p>
<p><u>§ 16. FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)</u></p>		<p>Il numero dei c.f. conseguiti in modalità FAD e STREAMING, non può superare il limite del 40% del totale dei c.f. da conseguire nel triennio (art. 11, co. 6 e art. 19, co. 4, Reg. CNF n. 6/2014).</p>
<p><u>§ 17 Criteri e procedura di accreditamento, verifica delle presenze e Attestato di Formazione continua.</u></p>		<p>Si rinvia rispettivamente agli artt. 20, 21, 23 e 24 del Regolamento CNF 16-7-2014, n. 6 richiamato in premessa.</p>